



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – ragionevole certezza - sufficienza

Descrizione

Ai fini della valutazione della responsabilità, costituisce principio consolidato della giurisprudenza quello per cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale – «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito» (*ex multis*: CFA, Sez. I , n. 49/2022-2023 e CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Tale criterio rappresenta il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al proprio scrutinio, poiché «Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovvero sia del soggetto nei cui confronti è richiesta l'applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell'ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “*più probabile che non*”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza» (CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 42/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 57 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0042 CFA del 30 ottobre 2024 (Sig.ri Antonio Ussia e Giuseppe Amato - PF)